



COMUNE DI LONGARE

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA DISCIPLINA DEI COMITATI DI QUARTIERE

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 73 del 24.10.2019 e
modificato con deliberazione n. 4 del 16.03.2020

ART. 1 - OGGETTO

1. Ai sensi dell'art. 44 dello Statuto Comunale e per le finalità di cui all'art. 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 vengono istituiti i "Comitati di Quartiere", organismi senza personalità giuridica, espressione di particolari interessi della popolazione residente in ogni singolo quartiere.

ART. 2 – FUNZIONI E PREROGATIVE DEI COMITATI DI QUARTIERE

1. Il Comune promuove l'istituzione dei "Comitati di Quartiere", quali organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, volti a valorizzare le specifiche istanze presenti nel territorio della zona.
2. I "Comitati di Quartiere" facendosi portavoce delle istanze inerenti agli interessi delle singole zone, si prefiggono di migliorare le condizioni di vita della zona attraverso:
 - individuazione e ricerca di proposte di soluzione rispetto alle problematiche ed alle esigenze del quartiere e delle persone ivi residenti;
 - formulazione di proposte sulla programmazione dei servizi di interesse collettivo;
 - attività di informazione e di promozione della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;
 - promozione di iniziative di solidarietà e di volontariato sociale in collegamento con le associazioni operanti sul territorio comunale e di iniziative e di manifestazioni finalizzate alla salvaguardia ed alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali nonché alla salvaguardia ed alla valorizzazione dell' ambiente;
3. Il "Comitato di Quartiere" può rivolgere per iscritto all'Amministrazione Comunale istanze, petizioni e proposte su specifiche problematiche inerenti alla propria zona.

ART. 3 – DENOMINAZIONE E DELIMITAZIONE TERRITORIALE

1. Per "quartiere" si intende una entità naturale o di fatto, senza personalità giuridica, la cui esistenza è condizionata essenzialmente dall'insediamento di un adeguato nucleo della popolazione comunale in zone omogenee dal punto di vista territoriale in modo da costituire un autonomo centro di interessi particolari e, quindi, una propria individualità.
2. Il presente regolamento prevede l'istituzione, nel comune di Longare, dei seguenti "Comitati di Quartiere"

Comitato di Quartiere Lumignano (composto dalle seguenti vie)

- Via Palazzo Bianco
- Via G. Mazzoni
- Via San Teobaldo
- Piazza L. Mazzaretto
- Via San Maiolo
- Via Villa
- Via Borgo
- Via Rialto
- Via Priare Vecchie
- Stradella degli Olivari

- Via Campanonta
- Via Btg. Vicenza
- Via La Vallà
- Via Settimo Reggimento Alpini
- Via Btg. Monte Berico
- Via Btg. Framarin
- Via Brojo
- P.tta Padre U.L. Basso
- Via Fojanesega
- Via Ponte di Lumignano
- Vicolo Zonara

Comitato di Quartiere Costozza Centro (composto dalle seguenti vie)

- Via Volto
- Via Delle Grotte
- Via Vittorio Veneto
- Via Santa Tecla
- Via San Rocco
- Via B. Bizio
- Via F. Baracca
- Via Don G. Calabria
- Viale dell'Artigianato
- Via Ponte di Costozza
- Via Chiesa Nuova
- Via Ragazzi del '99
- Via Europa
- Via Don Calvi
- Via Don De' Aimi
- Via Don I. Sbalchiero
- Piazza G. Da Schio
- Vicolo della Fontana
- Piazzetta Mons. Caneus

Comitato di Quartiere Marzemine-Casoni (composto dalle seguenti vie)

- Via San Gaetano
- Via delle Marzemine
- Via L. Cappellaro
- Via A. Beltrame
- Via G. Galilei

- Via L. Da Vinci
- Via A. Volta
- Via E. Torricelli
- Via A. Meucci
- Via E. Fermi
- Via T.A. Edison
- Via A. Pacinotti
- Via Steolazze
- Via Casoni
- Via Casoni di Sopra
- Via Bagnolo

Comitato di Quartiere Longare Centro (composto dalle seguenti vie)

- Via Istria
- Via Dalmazia
- Via Fiume
- Via Roma
- Via R. Colombina
- Via G. Verdi
- Via G. Marconi
- Via Municipio
- Via Crosara
- Via Villa Barbaran
- Via della Specola
- Via Tombolea
- Via dei Martinelli

Comitato di Quartiere Secula (composto dalle seguenti vie)

- Via Secula
- Via Scodegarda
- Via Ronchi
- Via Bosco dei Ronchi
- Via Canegliera
- Vicolo Chiesetta Valmarana
- Via A. Lamarmora
- Via G. Pascoli
- Via V. Alfieri
- Via A. Manzoni
- Via G. Carducci

- Via U. Foscolo
- Via G. Zanella
- Via A. Fogazzaro
- Via D. Alighieri
- Via Settimo
- Via Crosaron
- Via Ghizzole
- Strada delle Vegre

Comitato di Quartiere Bugano-Colderuga(composto dalle seguenti vie)

- Via Colderuga
- Via Bugano
- Via B. Croce
- Via del Colle
- Via L. Einaudi
- Via E. De Nicola
- Via Val di Bugano
- Via Debba
- Vicolo Stretto

ART. 4 - ORGANI

1. Fanno parte del quartiere i residenti e gli operanti che nel quartiere svolgono la propria attività. Si definiscono “operanti” i titolari o soci di attività imprenditoriali, professionali ed economiche con sede della medesima attività nel quartiere
2. Sono organi del Comitato di Quartiere:
 - Il Consiglio di Quartiere
 - Il Presidente
 - Il Vice presidente
 - L’Assemblea di Quartiere
 - Il Comitato dei Presidenti del Comitato di Quartiere
3. Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti dal Consiglio di Quartiere, che provvede a comunicare l’esito dell’elezione all’Amministrazione Comunale nel termine di giorni 30 (trenta) dal primo consiglio.
4. I Comitati di quartiere hanno sede, ove possibile, in strutture comunali. L’amministrazione comunale, previa richiesta del Presidente, valuta la possibilità di concedere la disponibilità di spazi propri come sede per le riunioni e le attività del Consiglio di Quartiere.
5. I Comitati di quartiere e i loro organi durano in carica 3 anni e comunque fino al loro rinnovo.
6. Il Consiglio di Quartiere può convocare l’Assemblea di Quartiere in seduta pubblica, aperta ai residenti del quartiere ed agli Operanti che nel quartiere svolgono la propria attività.
7. Tutte le cariche, nell’ambito degli organi collegiali, non danno luogo ad alcun compenso.

ART. 5 – ASSEMBLEA DI QUARTIERE

1. L'assemblea di quartiere, aperta a tutti i cittadini, è convocata dal Presidente o, in caso di suo momentaneo impedimento, dal Vice presidente, e ogniqualvolta lo richieda il Sindaco.
2. La convocazione avviene tramite avvisi o comunicazioni resi noti nelle forme ritenute più idonee.
3. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per discutere la relazione del presidente e le linee programmatiche del Consiglio.
4. L'assemblea fornisce indirizzi e suggerimenti al Consiglio per la definizione di obiettivi e gestione di problematiche emergenti nel quartiere.
5. L'Assemblea ha funzioni di indirizzo dell'attività del Consiglio di Quartiere

ART. 6 – CONSIGLIO DI QUARTIERE

1. Il consiglio di Quartiere è formato da un numero di componenti non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove) compresi il Presidente ed il Vice Presidente.
2. Il Consiglio di esprime la volontà collettiva dei cittadini del quartiere e ne rappresenta i bisogni e le esigenze.
3. Il Consiglio elegge il Presidente ed il Vice Presidente nella seduta di insediamento che deve essere convocata dal Sindaco o da suo delegato entro giorni 60 (sessanta) decorrenti dal giorno delle votazioni
4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti ed è richiesto l'intervento del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente.
5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
6. In caso di 3 (tre) assenze consecutive ingiustificate, di morte, di dimissioni, di sopravvenuta incompatibilità di un componente del Consiglio, questi deve essere surrogato con il primo dei candidati non eletti.
7. Qualora nel corso del mandato, a seguito di dimissioni o per altre cause, il numero dei consiglieri di quartiere scenda sotto il numero minimo di tre componenti, il Consiglio cessa le sue funzioni e si procede a nuove elezioni; in tale ultimo caso il nuovo Consiglio rimane in carica solamente per il tempo intercorrente tra la sua elezione e la naturale scadenza del consiglio precedente, cessato a seguito del venir meno del numero legale.

ART. 7 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE

1. Il presidente viene eletto dal consiglio di Quartiere tra i propri componenti a maggioranza assoluta. Se, dopo due votazioni, nessuno ottiene la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati.
2. Il Presidente:
 - a. Rappresenta il Comitato di Quartiere
 - b. Convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea di quartiere
 - c. Cura i rapporti con il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale, nonché con i Presidenti degli altri Consigli di quartiere
 - d. Attiva le procedure per il rinnovo delle cariche
 - e. È coadiuvato dal Vice presidente, che lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento
 - f. Il presidente può ricoprire tale carica per massimo due mandati consecutivi

- g. Il presidente è affiancato dai componenti del Consiglio che partecipano attivamente alla vita del Comitato di Quartiere

ART. 8 – MOZIONE DI SFIDUCIA

1. La mozione di sfiducia può essere proposta da un consigliere di quartiere nei confronti di uno o più membri del Consiglio di Quartiere. La mozione deve essere comunicata a tutti i consiglieri, discussa nella successiva riunione del Consiglio di Quartiere e votata con maggioranza assoluta dei membri.

ART. 9 – COMITATO DEI PRESIDENTI DEI COMITATI DI QUARTIERE

1. Il comitato dei Presidenti è composto da tutti i Presidenti dei Comitati di Quartiere.
2. Il comitato dei Presidenti collabora per le finalità espresse con il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.
3. E' presidente di diritto del Comitato dei Presidenti il Sindaco o suo delegato.
4. Il Comitato dei Presidenti viene convocato dal Sindaco o da suo delegato.

ART. 10 – ELEZIONI DEL CONSIGLIO DEL COMITATO DI QUARTIERE

1. Sono elettori/elettrici del Consiglio del Comitato di Quartiere coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano residenti od operanti nel quartiere
2. Sono candidabili ed eleggibili nel consiglio del comitato di quartiere coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano residenti od operanti nel quartiere
3. E' possibile candidarsi in un solo quartiere.
4. La data delle elezioni viene stabilita dal Sindaco. Le elezioni devono svolgersi nella stessa giornata e nello stesso periodo temporale per tutti i quartieri.
5. Le elezioni dovranno essere informate a principi di trasparenza e democraticità al fine di assicurare l'effettiva rappresentatività del Comitato.
6. I Consigli dei Comitati di Quartiere sono eletti a suffragio universale, su lista unica composta da almeno 3 candidati, in ordine alfabetico per ogni quartiere.
7. Il Sindaco mediante idonee comunicazioni o avvisi, resi noti nelle forme ritenute più opportune, rende noto che, entro giorni 30 (trenta) decorrenti dal giorno successivo a quello della data dell'avviso o della comunicazione, chiunque sia titolare dei diritti politici ed abbia, quindi, la qualità di elettore o se straniero, residente nel Comune di Longare da almeno tre anni ed abbia compiuto il 16° (sedicesimo) anno di età, può candidarsi alla carica di "Componente del Consiglio di Quartiere", limitatamente al quartiere in cui risiede od è operante.
8. E' causa di incompatibilità con detta carica di "Componente del Consiglio di Quartiere", lo status di sindaco, di consigliere o di assessore comunale nonché la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente o l'esercizio della funzione di Segretario comunale presso il Comune di Longare.
9. E' candidato alla carica di consigliere del Comitato di Quartiere ogni cittadino che raccoglie, su modello predisposto dal Comune entro la scadenza prevista nell'avviso pubblico, un minimo di 10 firme, tra i residenti nella zona di appartenenza. I modelli contenenti le firme apposte dovranno essere accompagnati da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al DPR 445/2000 ove colui che ha proceduto alla raccolta delle sottoscrizioni attesti sotto la propria responsabilità che le firme raccolte sono autentiche. Le candidature dovranno essere consegnate entro la scadenza prevista all'ufficio protocollo del Comune.

10. Risultano eletti al consiglio di Quartiere i candidati (da un minimo di tre ad un massimo di nove) che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
11. In caso di parità di voti, risulta eletto il più giovane di età. Persistendo la parità, si procederà al sorteggio.
12. Nella prima seduta del consiglio si verificano e si dichiarano le eventuali incompatibilità e decadenze e si provvede alla surroga.
13. Le dimissioni dei membri del consiglio devono essere inoltrate, per iscritto, al Presidente ed al Vice Presidente. I consiglieri saranno sostituiti dal Presidente del Consiglio qualora:
 - a. Sopravvengano condizioni di incompatibilità
 - b. Nel caso di tre assenze ingiustificate consecutive
 - c. Quando il consigliere non adempie in modo ripetuto ai suoi doveri e viola gravemente il regolamento
 - d. Per cause di forza maggiore
14. Alla sostituzione dei singoli consiglieri dimissionari, decaduti o cessati per qualsiasi altra causa, il Presidente provvede nella prima seduta utile del consiglio, dandone comunicazione e nominando il nuovo consigliere secondo la graduatoria delle preferenze dei candidati non risultati eletti.
15. Nei seggi elettorali dovrà essere data adeguata pubblicità ai nomi dei candidati. Al seggio dovranno essere presenti tre scrutatori, volontari non candidati, di cui uno con funzione di presidente. L'individuazione degli scrutatori dovrà essere effettuata dal Sindaco o da suo delegato.
16. Compatibilmente con le vigenti disposizioni di legge e le disponibilità finanziarie ed organizzative, l'Amministrazione comunale fornirà le schede per la votazione con la lista dei candidati in ordine alfabetico e quant'altro necessario per lo svolgimento delle operazioni di voto.
17. Le votazioni si svolgeranno in forma segreta e l'elettore potrà esprimere le preferenze con il seguente criterio:
 - a. È possibile esprimere un massimo di due preferenze
 - b. È previsto l'obbligo di votare entrambi i generi (maschio/femmina) nel caso l'elettore utilizzi la totalità delle preferenze a sua disposizione (ovvero due)
 - c. Nel caso in cui fossero espresse preferenze di eguale genere, la scheda si riterrà nulla
18. Le elezioni si riterranno valide al raggiungimento del quorum dato dal 5 per cento del totale dei residenti del quartiere, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della votazione, aventi diritto di voto.
19. Il sindaco, tramite funzionario delegato, potrà controllare il rispetto del principio democratico e di trasparenza, eventualmente disponendo la presenza di un incaricato nei seggi
20. Alle operazioni di voto segue lo scrutinio, cui possono assistere i candidati ed il pubblico.
21. I presidenti di seggio esaminano i verbali di scrutinio, formulano la graduatoria dei candidati per ciascun quartiere e il giorno successivo depositano le schede elettorali e i verbali presso il Comune racchiusi in plichi sigillati e controfirmati dagli scrutatori
22. La proclamazione degli eletti sarà effettuata dal Sindaco con avviso pubblico

ART. 11 – PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE

1. La prima seduta del consiglio di quartiere deve essere convocata dal Sindaco entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione degli eletti

ART. 12 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Le proposte di modifica del Regolamento possono essere avanzate dai singoli comitati di quartiere, dal comitato dei presidenti o dall'amministrazione comunale.
2. Le modifiche al presente regolamento sono approvate in conformità alle leggi ed allo Statuto del Comune.

ART. 13 – NORMA DI RINVIO

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dal codice civile e dalle norme di legge vigenti in materia di associazionismo.